Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — ROMA - Sabato, 7 luglio 1928 - ANNO VI — Numero 157



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



# LEGGI E DECRETI

**Numero di pubblicazione 1860.**

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1418.

**Modificazioni ai Regi decreti 9 ottobre 1924, n. 1765, e 16 settembre 1927, n. 1943, riguardanti l'Istituto di economia agraria.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la delega portata dall'art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1924, n. 1765;

Visto il R. decreto 2 giugno 1927, n. 1035;

Visto il R. decreto 16 settembre 1927, n. 1943;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 9 ottobre 1924, n. 1765, e negli articoli 5, 6, 7 e 8 del R. decreto 16 settembre 1927, n. 1943, sono sostituite da quelle di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Presso il Ministero dell'economia nazionale è costituito l'Istituto nazionale di economia agraria. L'Istituto ha personalità giuridica e gestione autonoma.

Art. 3.

L'Istituto nazionale di economia agraria adempie agli scopi seguenti:

*a*) promuovere ed eseguire indagini e studi di economia agraria e forestale con particolare riguardo alle necessità della legislazione agraria, dell'Amministrazione rurale e delle classi agricole nei loro rapporti sindacali;

*b*) promuovere, in conformità di direttive da esso stabilite, la graduale costituzione di uffici di contabilità agraria;

*c*) indirizzare e coordinare l'attività di osservatori locali di economia agraria.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Comitato direttivo;

*b*) il presidente;

*c*) il segretario generale.

Art. 5.

Il Comitato direttivo è costituito:

*a*) del direttore generale dell'agricoltura;

*b*) del direttore generale dell'Istituto centrale di statistica del Regno, ovvero, per determinazione del presidente di quest'ultimo, del capo titolare del Reparto statistica agraria dell'Istituto stesso;

*c*) di due insegnanti di ruolo di economia rurale in Istituti superiori agrari e forestali di Stato, nominati dal Ministro per l'economia nazionale;

*d*) di altri tre cultori di discipline economiche, nominati dallo stesso Ministro.

Del Comitato fa parte di diritto il segretario generale dell'Istituto con voto consultivo.

Fra i membri di cui alle lettere *c*) e *d*) il Ministro per l'economia nazionale nomina il presidente.

Art. 6.

I membri del Comitato direttivo, di cui alle lettere *c*) e *d*), e il presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Le persone nominate in sostituzione di coloro che abbiano cessato dalla carica, per qualsiasi motivo, prima della scadenza del quinquennio, restano in ufficio fino alla normale scadenza dell'intero Comitato.

Art. 7.

Spetta al Comitato direttivo:

*a*) deliberare su quanto attiene all'ordinamento e al personale dell'Istituto, nonchè sulle retribuzioni e compensi dovuti alle altre persone che comunque prestino la loro opera per l'Istituto; le determinazioni che riguardano gli stessi membri del Comitato, in quanto tali, dovranno essere approvate dal Ministero dell'economia nazionale;

*b*) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

*c*) determinare annualmente il programma dell'Istituto e la ripartizione dei fondi per gli scopi di cui all'art. 1 e per contributi agli organi di cui all'art. 11;

*d*) dare le direttive generali tecniche del lavoro da compiere e sorvegliarne la esecuzione.

Art. 8.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto. Egli vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in generale, sul funzionamento dell'Istituto stesso.

Nei casi di urgenza può adottare deliberazioni anche in materia di competenza del Comitato direttivo, al quale dovrà, però, sottoporle, per la ratifica, alla prima riunione.

Art. 9.

Il segretario generale compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, che non rientrino nella competenza del Comitato direttivo e del presidente, e in generale sopraintende al buon andamento di tutti i servizi dell'Istituto, rendendone conto al presidente e al Comitato direttivo.

Art. 10.

Il personale occorrente all'Istituto è assunto con contratto d'impiego privato, dal Comitato direttivo.

Funzionari di ruolo dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale o da altre Amministrazioni dello Stato possono essere comandati presso l'Istituto nei casi e con le norme stabilite dall'art. 101, comma 2°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, od anche, nei limiti di cui all'art. 3 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, destinati a prestar servizio presso l'Istituto medesimo e collocati fuori ruolo. Le competenze di tali funzionari saranno a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 11.

L'Istituto ha organi locali di ricerca e di corrispondenza nel modo seguente:

*a*) localmente possono essere costituiti uffici di contabilità agraria, sovvenzionati dall'Istituto, con programma conforme alle norme da questo stabilite;

*b*) presso le Cattedre di economia rurale degli Istituti superiori agrari o presso Accademie scientifiche, Società agrarie, Consigli provinciali dell'economia e altri enti pubblici riconosciuti all'uopo idonei, possono essere istituiti osservatori regionali di economia agraria sovvenzionati dall'Istituto, con programma conforme alle norme da esso stabilite e volti specialmente allo studio dei problemi di economia agraria e forestale delle rispettive regioni;

*c*) il Comitato tecnico può incaricare di appositi studi e ricerche singoli studiosi notoriamente competenti in materia.

Art. 12.

L'Istituto convoca annualmente i dirigenti delle istituzioni periferiche, di cui al precedente articolo, ai fini del coordinamento delle dette attività decentrate.

Art. 13.

Alle spese per il funzionamento dell'Istituto si provvede:

*a*) con i fondi da fornirsi dalla Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria;

*b*) coi proventi derivanti dalle pubblicazioni curate dall'Istituto, nonchè col provento dei compensi che il Comi-

tato direttivo potrà stabilire a carico delle persone e degli enti che ricorrano all'Istituto per determinate prestazioni inerenti agli scopi ed ai còmpiti dell'Istituto stesso;

c) con altre entrate eventuali.

Art. 14.

La revisione contabile della gestione dell'Istituto è affidata ai sindaci della Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria.

Art. 15.

L'esercizio finanziario dell'Istituto decorre dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo.

Il conto consuntivo è soggetto all'approvazione del Ministro per l'economia nazionale, al quale viene presentato con la relazione dei sindaci e con una relazione del presidente sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno cui il consuntivo stesso si riferisce.

Il bilancio preventivo con il programma di cui alla lettera c) dell'art. 7 e il conto consuntivo, con la relazione di cui al precedente comma sono comunicati alla Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria.

Art. 16.

Al servizio di cassa l'Istituto provvede a mezzo di un Istituto di credito di carattere pubblico scelto dal Comitato direttivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 274, foglio 17.* — SIROVICH.

---

Numero di pubblicazione 1861.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1928, n. 1419.

**Modificazioni al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire una proroga alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del citato Regio decreto-legge e di apportare allo stesso alcune modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini di cui agli articoli 13 e 14 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, sono prorogati al 30 giugno 1929.

La suindicata proroga non è, però, applicabile alla produzione ed al commercio delle specialità medicinali che vantino proprietà ed effetti contrari, in qualsiasi modo, alla morale ed al buon costume e di quelle alle quali siano attribuite virtù terapeutiche di sicuro effetto contro il cancro, il lupus e la tisi polmonare.

Art. 2.

Le domande per continuare a produrre specialità medicinali agli effetti dell'art. 13 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, quelle per continuare il commercio delle specialità medicinali agli effetti dell'art. 14 dello stesso Regio decreto-legge e quelle per ottenere l'autorizzazione a continuare a fabbricare per vendere i prodotti indicati nell'articolo 12 del Regio decreto-legge medesimo, devono essere presentate al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1928.

Per la registrazione di specialità medicinali e per l'autorizzazione a fabbricare per vendere i prodotti di cui all'articolo 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, chieste dopo la scadenza del suindicato termine, sarà indistintamente applicata la tassa di cui al n. 3 della tabella *A*, annessa al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

Art. 3.

Per la vendita al pubblico delle specialità medicinali con indicazione di uso per i bambini, contenenti una o più sostanze tossiche aventi azione stupefacente in proporzioni non superiori a quelle indicate nella tabella *A* annessa al regolamento 9 novembre 1923, n. 2534, sono applicabili le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, numero 636.

E' data, inoltre, facoltà al Ministro per l'interno, sentita la Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali, di stabilire a quali altri prodotti debba essere applicata, per quanto concerne la vendita al pubblico, la disposizione del presente articolo.

Art. 4.

Nei casi in cui da disposizioni di legge o da ordinanze prefettizie sia reso obbligatorio, per interventi profilattici o curativi anche a scopo zooiatrico, l'uso dei sieri, vaccini ed affini, la somministrazione degli stessi può essere fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici sanitari provinciali, per l'occorrente impiego da aver luogo sotto la vigilanza degli uffici medesimi.

Art. 5.

Ai numeri 3°, 4°, 5°, 6° della tabella *A*, annessa al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, sono sostituiti i seguenti:

3° Tassa per registrazione sanitaria di specialità medicinali estere o nazionali, per ogni specialità, serie o categoria di specialità. . . . . L. 1000

4° Tassa di nuova registrazione sanitaria per specialità estere o nazionali, variate nella loro composizione, per ogni specialità, serie o categoria di specialità . . . . . . . . . . . » 100

5° Tassa annua per ogni specialità estera o nazionale, serie o categoria di specialità registrate. . . . . . . . . . . . . . . » 250

6° Tassa per registrazione sanitaria di specialità estere o nazionali già esistenti e denunciate fino al 31 dicembre 1928, per ogni specialità, serie o categoria di specialità . . . . . . . . L. 500

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *luglio* 1928 - *Anno VI*
*Atti del Governo, registro* 274, *foglio* 18. — SIROVICH.

---

Numero di pubblicazione 1862.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1420.

**Caratteristiche dei francobolli commemorativi della seconda Fiera campionaria di Tripoli.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi sul servizio postale, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;
Visto il R. decreto 26 gennaio 1928, n. 237, che autorizza l'emissione di speciali francobolli commemorativi della 2ª Fiera campionaria di Tripoli;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La serie dei francobolli commemorativi della 2ª Fiera campionaria di Tripoli è composta dei seguenti tagli e quantitativi:

da cent. 30 con sopraprezzo di cent. 20, n. 100,000;
da cent. 50 con sopraprezzo di cent. 20, n. 100,000;
da L. 1.25 con sopraprezzo di cent. 20, n. 100,000;
da L. 1.75 con sopraprezzo di cent. 20, n. 100,000;
da L. 2.55 con sopraprezzo di cent. 50, n. 30,000;
da L. 5.00 con sopraprezzo di L. 1.00, n. 20,000.

Il sopraprezzo sarà devoluto all'Ente autonomo Fiera campionaria di Tripoli limitatamente durante il periodo di validità dei francobolli stessi.

Art. 2.

I francobolli commemorativi della 2ª Fiera campionaria di Tripoli sono stampati litograficamente a due colori, sul tipo di carta e con perforatura e gommatura dei francobolli comuni.

Nel francobollo di cent. 30 con sopraprezzo di cent. 20 si osserva campeggiante nel mezzo un minareto su fondo di cielo, in secondo piano una veduta parziale della città di Tripoli con sull'orizzonte un'antenna recante la Bandiera nazionale; il francobollo è fronteggiato da due fasci affrontati con retrostanti pale e zappe. Sulla testata è inscritta la dicitura: Seconda Fiera campionaria di Tripoli, fiancheggiata a sinistra e a destra da due ovali contenenti l'uno, quello di sinistra, una palma e quello di destra la dicitura: « 1928 Anno VI ». La base del francobollo reca la dicitura: « Poste Italiane » e in due spazi sagomati, a destra e a sinistra di quella dicitura, sono inscritti i valori: a sinistra quello in lettere latine con relativo sopraprezzo, a destra quello in caratteri arabi.

La colorazione è, per la cornice, in bruno bronzo, e per la vignetta in bistro scuro; formato complessivo dei margini mm. 24.5 × 30 e della vignetta senza margini mm. 22 × 27.5.

Nel francobollo da cent. 50 con sopraprezzo di cent. 20 si osserva una palma che campeggia nel quadro centrale su sfondo di cielo e su un secondo piano dei marabutti; di cui si intravedono solo le cupole, dietro le quali fa capolino il sommo di altre palme. Formato e decorazione marginale identici a quelli del tipo precedente. La colorazione è, per la cornice, in verde scuro e per la vignetta in bistro scuro.

Nel francobollo da L. 1,25 con sopraprezzo da cent. 20 si osservano tre meharisti di cui quello in primo piano rappresenta un ufficiale coloniale che brandisce lo scudiscio.

Il tutto su fondo di cielo. Decorazione marginale e formato identici a quelli dei valori precedenti. La colorazione è, per la cornice, in rosso brillante e per la vignetta in bistro scuro.

Nel francobollo da L. 1.75 con sopraprezzo di cent. 20 si osserva l'angolo del castello di Tripoli su fondo di cielo. La decorazione marginale reca in testa la dicitura: « Poste Italiane » (bianco su colore) recante nel mezzo, tra le due parole, un ovale con una palma iscritta. I lati del francobollo sono decorati ciascuno da un fascio, entrambi affrontati fra di loro, « caricati » su pale e zappe. Su entrambi i fasci sono disegnate due targhette a coda di rondine, di cui quella di sinistra reca la dicitura « 1928 » e quella di destra « A. VI ». Nella base del francobollo (bianco su nero) è inscritta la dicitura: « Seconda Fiera campionaria di Tripoli »; a sinistra e a destra di questa, in due spazi sagomati, si leggono le diciture del valore postale del francobollo e relativo sopraprezzo, quella di sinistra in caratteri latini e quella di destra in caratteri arabi.

La colorazione è per la cornice in bleu-Parigi e per la vignetta in bistro scuro: formato comprensivo dei margini mm. 24.5 × 40.5 e della vignetta senza margini mm. 22 × 38.

Nel francobollo da L. 2.55 con sopraprezzo di cent. 50 si osserva una veduta parziale della città di Tripoli col quadruplice arco di Marco Aurelio; in fondo un minareto; il tutto su fondo di cielo. Decorazione marginale identica a quella del valore precedente.

La colorazione è, per la cornice, in terra di Siena calcinata e per la vignetta in bistro scuro.

Nel francobollo da L. 5 con sopraprezzo di L. 1 si osserva un pozzo a trazione animale con tre figurini di arabi seduti in terra; il tutto campeggiante su cielo e su fondo di palme.
Decorazione marginale identica a quella del valore precedente. La colorazione è, per la cornice, in viola e per la vignetta in bistro scuro.

Art. 3.

I francobolli commemorativi della 2ª Fiera campionaria di Tripoli saranno venduti in tutti gli uffici postali della Tripolitania fino alla chiusura della Fiera e saranno validi fino a tale data per la francatura delle corrispondenze dirette ovunque.

Art. 4.

La distruzione dei clichés e degli scarti di produzione sarà eseguita con l'intervento di un funzionario del Ministero delle colonie, di uno del Ministero delle finanze e di un rappresentante dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Tripoli ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 274, foglio 19.* — SIROVICH.

---

Numero di pubblicazione 1863.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1423.

**Separazione patrimoniale e reparto delle attività e passività fra le provincie di Massa e Carrara e della Spezia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1913, con cui fu istituita la provincia della Spezia;
Vedute le deliberazioni dei Consigli provinciali della Spezia e di Massa e Carrara, rispettivamente in data 8 agosto e 6 settembre 1927, con le quali è stato determinato il progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività in dipendenza dell'aggregazione alla provincia della Spezia dei comuni di Calice al Cornoviglio e Rocchetta di Vara;
Veduti i pareri favorevoli all'approvazione di detto progetto, espressi dalle Giunte provinciali amministrative di Massa e Carrara e della Spezia rispettivamente nelle adunanze del 14 novembre e 29 dicembre 1927;
Udito il parere del Consiglio di Stato le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il surriferito progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e delle passività fra le provincie di Massa e Carrara e della Spezia è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 274, foglio 22.* — SIROVICH.

---

Numero di pubblicazione 1864.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1424.

**Separazione patrimoniale e reparto delle attività e passività fra i comuni di Roma e di Campagnano di Roma.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti il R. decreto 27 dicembre 1923, n. 3247, con cui la frazione di Cesano è stata distaccata dal comune di Campagnano di Roma ed aggregata a quello di Roma, nonchè il R. decreto 22 aprile 1926, n. 720, con il quale sono stati stabiliti i confini della frazione anzidetta;
Vedute le deliberazioni 8 aprile 1927 del Governatore di Roma e 4 giugno 1927 del podestà di Campagnano di Roma, con le quali, in dipendenza della surriferita modificazione di circoscrizione, è stato determinato il progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività;
Veduto il parere favorevole all'approvazione di detto progetto, espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Roma in adunanza del 5 luglio 1927;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione I - in adunanza del 14 maggio 1928, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, i Regi decreti-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, e 9 dicembre 1926, n. 2055, convertiti nelle leggi 16 giugno 1927, nn. 1113 e 1114, nonchè la legge 4 febbraio 1926, n. 237;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività, determinato con le deliberazioni 8 aprile 1927 del Governatore di Roma e 4 giugno 1927 del podestà di Campagnano, è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 274, foglio 23.* — SIROVICH.

**Numero di pubblicazione 1865.**

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. **1428**.

**Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ono San Pietro.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 ottobre 1927 (V), n. 2015, col quale il comune di Ono San Pietro è stato soppresso ed il rispettivo territorio è stato aggregato a quello di Capo di Ponte;

Vista la deliberazione 11 dicembre 1927 (VI) del podestà di Capo di Ponte rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ono San Pietro;

Visto il rapporto 28 dicembre 1927 del presidente della sezione di Corte di appello di Brescia, il quale, su conforme parere di quell'avvocato generale, propone la soppressione di detto ufficio;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ono San Pietro è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 274, foglio 27.* — SIROVICH.

---

Numero di pubblicazione **1866.**

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1928, n. **1446.**

**Modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed a quella sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Visto la legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà al potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento della Regia marina sopra richiamate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 2 a 10 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sono abrogati e sostituiti come segue:

SERVIZIO NAVALE.

Art. 2. — Le navi, secondo le loro condizioni nei riguardi degli effettivi del personale e dell'efficienza del materiale, si distinguono nel modo seguente:

*a)* navi armate;
*b)* navi in disponibilità.

Art. 3. — Le forze navali armate sono, nella massima parte, raggruppate in squadre, che, nel tempo di pace, sono normalmente indipendenti fra loro, alla diretta dipendenza del Ministero.

Ad ogni squadra è assegnata una aliquota di naviglio sussidiario.

I comandi navali all'estero e nelle Colonie dipendono direttamente dal Ministero.

Art. 4. — Le navi e siluranti non facenti parte delle forze navali armate sono costituite in gruppi, alla dipendenza dei comandi di dipartimento marittimo o comandi militari marittimi nella cui giurisdizione sono dislocate. Ad ogni gruppo è assegnato un nucleo di personale per la manutenzione.

I gruppi di unità navali in disponibilità costituenti le riserve delle squadre armate, mentre dipendono disciplinarmente dai comandi locali, sono organicamente dipendenti dai rispettivi comandi di squadra e di divisione, che possono disporne l'armamento e le esercitazioni in sostituzione di unità armate.

Art. 5. — Le unità navali assegnate ai servizi costieri dipendono dai comandi di dipartimento marittimo o comandi militari marittimi nella cui giurisdizione sono dislocate.

Art. 6. — Nel tempo di guerra, o, in tempo di pace, durante le esercitazioni o in altre particolari circostanze, il Ministro per la marina può costituire il comando in capo dell'Armata navale, dal quale dipenderanno i comandi di squadra.

Art. 7. — La costituzione delle forze navali armate e del naviglio in disponibilità, l'assegnazione ai servizi costieri e al naviglio sussidiario, è stabilita dal Ministro per la marina, sentito il capo di Stato Maggiore.

Art. 8. — Le unità navali, per la progressiva svalutazione dipendente dall'età o da altre cause, si distinguono in categorie di efficienza nel modo seguente:

1ª *categoria*: unità navali che per la loro efficienza sono atte a tutti i còmpiti inerenti alla loro specie;

2ª *categoria*: unità navali in avanzata svalutazione, atte a còmpiti di carattere secondario.

Ogni anno il Ministro convoca il Comitato degli ammiragli per chiedere il parere sulle navi che devono rimanere nella prima categoria e su quelle che debbono essere trasferite, immediatamente o prossimamente, nella seconda categoria.

Il capo di Stato Maggiore della marina, tenuto conto di tale parere, riferisce al Ministro sulla situazione della flotta.

Art. 9. — Cessano di appartenere alla 2ª categoria, e sono radiate dai ruoli del naviglio dello Stato, le unità che a giudizio del Ministro per la marina, sentito il parere del Comi-

tato degli ammiragli, non possono più rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio. Le navi radiate possono essere temporaneamente impiegate come navi caserme, o per servizi non bellici.

Art. 10. — Le navi sussidiarie sono radiate a giudizio del Ministro per la marina, previo parere del Comitato degli ammiragli, quando non possono più rendere utili servizi in rapporto alle spese di manutenzione e di esercizio.

Art. 2.

Il quadro organico del Corpo delle capitanerie di porto, di cui alla tabella *C* annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, è modificata come segue:

| | Numero organico |
|---|---|
| Tenente generale di porto | 1 |
| Maggiori generali di porto | 2 |
| Colonnelli di porto | 12 |
| Tenenti colonnelli di porto | 41 |
| Maggiori di porto | 52 |
| Capitani di porto | 139 |
| Tenenti di porto<br>Sottotenenti di porto | 71 |
| | 318 |

Art. 3.

La tabella *D* annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, è modificata per il Corpo delle capitanerie di porto nel modo seguente:

| GRADO | Organico al 30 luglio 1926 | Organico 1926-27 | Organico 1927-28 | Organico 1928-29 | Organico definitivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenente generale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maggiori generali | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Colonnelli | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tenenti colonnelli | 23 | 29 | 34 | 41 | 41 |
| Maggiori | 36 | 41 | 46 | 52 | 52 |
| Capitani | 142 | 142 | 139 | 139 | 139 |
| Tenenti. . . / Sottotenenti. | 104 | 93 | 84 | 71 | 71 |
| Totali . . . | 319 | 319 | 318 | 318 | 318 |

Art. 4.

Alla legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, sono apportate le seguenti modificazioni e aggiunte:

1°: alla fine del 1° comma dell'art. 56, le parole « quando ne comprenda meno di 10 » sono sostituite come appresso: « quando ne comprenda 10 o meno di 10 »;

2°: nella tabella *E*, allegata alla legge, il periodo minimo di imbarco da capitano a maggiore commissario, ora stabilito in « 2 anni », è ridotto ad « un anno »;

3°: nella tabella *H*, allegata alla legge, nella colonna « Periodo minimo di imbarco » sono soppresse le parole « 2 anni » e « un anno » relative all'avanzamento da tenente a capitano e da sottotenente a tenente nel ruolo transitorio di macchina. Tali parole sono sostituite dalle seguenti: « 3 anni complessivamente » messe fra le due righe che si vengono a sopprimere.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua firma.

Esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 274, foglio 45.* — SIROVICH.

---

Numero di pubblicazione 1867.

REGIO DECRETO 16 giugno 1928, n. 1447.

**Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2299, recante provvedimenti sulla organizzazione degli uffici per l'esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, che istituisce l'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese;

Vista la legge 23 settembre 1920, n. 1365, con la quale è modificato e convalidato il citato decreto;

Visto il R. decreto 12 gennaio 1928, n. 132, che modifica la composizione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 10 luglio 1928, è sciolta l'Amministrazione ordinaria dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese e le sue attribuzioni sono affidate all'on. gr. uff. ing. Gaetano Postiglione, deputato al Parlamento, che nella qualità di Regio commissario le eserciterà fino a nuove disposizioni. Egli sarà assistito, in qualità di vice commissario, dal dott. cav. uff. Vito Schirillo del Ministero delle finanze.

Con successivo decreto saranno fissate le indennità spettanti ad entrambi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *luglio* 1928 - *Anno VI*
*Atti del Governo, registro* 274, *foglio* 49. — SIROVICH.

---

Numero di pubblicazione **1868.**

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1928, n. **1448.**

**Assegnazione di fondi all'infuori dei limiti generali d'impegno.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 7 aprile 1927, n. 453, con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1927-28;

Visto il R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, col quale è stato dato un nuovo assetto alla gestione delle opere pubbliche;

Visto il R. decreto 3 novembre 1927, n. 2094, col quale è stata autorizzata la spesa di L. 6,500,000 per opere idrauliche nell'Italia centrale;

Visto il R. decreto 3 novembre 1927, n. 2095, col quale è stata autorizzata la spesa di L. 7,000,000 per provvedere all'esecuzione di nuove opere nel porto di Ancona;

Ritenuto che con i detti decreti fu stabilito che le autorizzazioni in parola fossero portate in aggiunta al fondo di un miliardo di cui al primo comma dell'art. 2 del citato decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, ma nulla fu disposto circa l'imputazione dei relativi impegni, agli effetti del limite di cui all'art. 4, ultimo comma, del decreto stesso;

Ritenuta la necessità urgente, per rendere possibile l'attuazione dei lavori, di autorizzare gli impegni predetti all'infuori del menzionato limite di cui all'art. 4 del citato decreto;

Ritenuta altresì la necessità di autorizzare all'infuori del predetto limite gli impegni relativi a lavori idraulici urgenti in provincia di Rovigo, per l'ammontare di L. 4,000,000; alla costruzione di un cavalcavia lungo la strada di 1ª classe n. 4, Adriatica Superiore, in corrispondenza del fascio di binari della stazione di Mestre, per l'importo di lire 1,175,000; al primo lotto della ferrovia Cremona-Castelvetro-Piacenza, per l'ammontare di L. 10,000,000; ed infine ad una prima parte dei lavori della linea ferroviaria Vittorio-Ponte nelle Alpi, per la spesa di L. 2,900,000;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le spese di L. 6,500,000 e di L. 7,000,000, autorizzate con i Regi decreti 3 novembre 1927, nn. 2094 e 2095, sono da considerarsi all'infuori del limite fissato dall'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827.

Sono del pari da considerarsi all'infuori del predetto limite gli impegni relativi ad opere idrauliche in provincia di Rovigo, per l'ammontare di L. 4,000,000; alla costruzione di un cavalcavia lungo la strada di 1ª classe n. 4, Adriatica Superiore, in corrispondenza del fascio di binari della stazione di Mestre, per l'importo di L. 1,175,000; al primo lotto dei lavori di completamento della ferrovia Cremona-Castelvetro-Piacenza, per l'ammontare di L. 10,000,000, e ad una prima parte dei lavori della ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi, per la spesa di L. 2,900,000.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto da oggi, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *luglio* 1928 - *Anno VI*
*Atti del Governo, registro* 274, *foglio* 50. — SIROVICH.

---

Numero di pubblicazione **1869.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 5 luglio 1928, n. **1479.**

**2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1928-VI, sul decreto che autorizza una 2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.

MAESTA',

Per provvedere ad alcune esigenze verificatesi nelle diverse Amministrazioni dello Stato, si rende necessario di autorizzare le occorrenti assegnazioni di fondi, per il complessivo ammontare di L. 185,000, come appresso:

*Ministero delle finanze*:

| | | |
|---|---|---|
| Fondi per studi e ricerche di carattere statistico . | L. | 50,000 |
| Spese casuali . . . . . . . . . . . . . . | » | 10,000 |
| Funzionamento Gruppo Medaglie d'oro . . . . | » | 15,000 |

*Ministero della pubblica istruzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Acquisto di cose d'arte e di antichità . . . . . | L. | 30,000 |
| Festival di musica moderna a Siena . . . . . . | » | 30,000 |

*Ministero dell'interno*:

| | | |
|---|---|---|
| Opere varie da eseguirsi nel Palazzo Spada . . . | L. | 50,000 |

Alle suindicate occorrenze si provvede con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, giusta il decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-1929 sono disponibili lire 39,250,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 218 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29, è autorizzata una 2ª prelevazione nella somma di L. 185,000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

*Ministero delle finanze:*

Cap. n. 40 - Fondo per studi e ricerche di carattere statistico, ecc. . . . . . . . . . L. 50,000

Cap. n. 105 - Spese casuali . . . . . . . » 10,000

Cap. n. 443 (aggiunto - in conto competenza) - Contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo Medaglie d'oro . . . . » 15,000

*Ministero della pubblica istruzione:*

Cap. n. 90 - Acquisto di cose d'arte e di antichità . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30,000

Cap. n. 127-*bis* (di nuova istituzione) - Contributo nelle spese di organizzazione del « Festival di musica moderna da tenersi nel mese di settembre 1928, in Siena » . . . . . . . . . . » 30,000

*Ministero dell'interno:*

Cap. n. 125 (aggiunto - in conto competenza) - Assegnazione straordinaria per la esecuzione di opere varie, ecc. al palazzo acquistato dagli eredi Spada-Veralli in Roma, ecc. . . . . . . » 50,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1928 Anno VI*
*Atti del Governo, registro 274, foglio 51.* — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1870.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1230.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Guido Favetti », in Gorizia.**

N. 1230. R. decreto 10 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Guido Favetti », in Gorizia, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1928 - Anno VI*

Numero di pubblicazione 1871.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1255.

**Autorizzazione al presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Galileo » di Firenze ad accettare un legato disposto in favore della Cassa stessa.**

N. 1255. R. decreto 26 aprile 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Galileo » di Firenze viene autorizzato ad accettare un legato di L. 5000, disposto a favore della Cassa medesima dal comm. prof. Alberto de Eccher dall'Eco.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1928 - Anno VI*

Numero di pubblicazione 1872.

REGIO DECRETO 4 maggio 1928, n. 1257.

**Approvazione dello statuto della Fondazione scolastica « Vincenzo Gitti » presso il Regio istituto tecnico di Torino.**

N. 1257. R. decreto 4 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione scolastica « Vincenzo Gitti » presso il Regio istituto tecnico di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1928 Anno VI*

Numero di pubblicazione 1873.

REGIO DECRETO 17 maggio 1928, n. 1261.

**Autorizzazione alla Fondazione « Mario Palanti » presso la Regia scuola d'architettura di Roma ad accettare una donazione disposta in suo favore, e modifiche allo statuto della Fondazione medesima.**

N. 1261. R. decreto 17 maggio 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Mario Palanti » presso la Regia scuola d'architettura di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 50,000 fatta in suo favore dal comm. Mario Palanti, e vengono apportate modifiche allo statuto della Fondazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1928 Anno VI*

Numero di pubblicazione 1874.

REGIO DECRETO 20 maggio 1928, n. 1260.

**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Torino.**

N. 1260. R. decreto 20 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1928 - Anno VI*

Numero di pubblicazione 1875.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 1264.

**Erezione in ente morale della Fondazione « Avvocato Umberto Luzzatto », in Venezia.**

N. 1264. R. decreto 29 marzo 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Fondazione « Avvocato Umberto Luzzatto » istituita presso la Cattedra provinciale di agricoltura di Venezia, per il conferimento di borse di studio a favore di giovani poveri veneziani che si vogliano dedicare agli studi di pratica agricoltura, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1928 - Anno VI*

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1927.

**Inscrizione dei comuni di Furci, Pace del Mela e Pagliara, in provincia di Messina, nell'elenco delle zone sismiche di 2ª categoria, allegato al R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431.**

## IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431;

Visto il voto n. 2017 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 27 luglio 1927, col quale si esprime parere favorevole all'inclusione nella 2ª categoria delle zone sismiche dei comuni di Furci, Pace del Mela e Pagliara, in provincia di Messina, di recente creazione in seguito al loro distacco dai Comuni di origine rispettivamente di Santa Teresa di Riva, Santa Lucia e Rocca Lumera;

Vista la lettera in data 24 settembre 1927, n. 70720, del Ministero dell'interno, con la quale si dà il nulla osta per detta inclusione;

Decreta:

I comuni di Furci, Pace del Mela e Pagliara, in provincia di Messina, sono inscritti nella 2ª categoria delle località sismiche di cui all'elenco allegato al R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431.

Roma, addì 19 ottobre 1927 - Anno V.

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
MUSSOLINI.

*Il Ministro per i lavori pubblici*:
GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1927.

**Inscrizione del comune di Lipari, con le frazioni di Stromboli, Vulcano, Panarea, Alicudi e Filicudi, nell'elenco delle zone sismiche di 2ª categoria, allegato al R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431.**

## IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431;

Vista la domanda del podestà di Lipari (Messina) intesa ad ottenere la classificazione del territorio di detto Comune e delle relative frazioni di Filicudi, Alicudi, Stromboli, Panarea e Vulcano nell'elenco delle zone sismiche di 2ª categoria;

Visto il voto n. 2266 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 27 agosto 1927, col quale si esprime parere favorevole sulla domanda suddetta;

Vista la lettera in data 25 ottobre 1927, n. 71254, del Ministero dell'interno, con la quale si dà il nulla osta per detta iscrizione;

Decreta:

Il comune di Lipari, con le frazioni di Stromboli, Vulcano, Panarea, Alicudi e Filicudi, è inscritto nell'elenco delle zone sismiche di 2ª categoria, allegato al R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431.

Roma, addì 18 novembre 1927 - Anno VI

*Il Ministro*: GIURIATI.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928.

**Costituzione del Consiglio superiore dell'economia nazionale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 22, 23, 24 e 25 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, concernente la istituzione, la composizione e la competenza del Consiglio superiore dell'economia nazionale;

Veduto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1714, col quale furono modificate le predette disposizioni riguardanti la composizione e l'ordinamento del citato Consiglio superiore;

Veduto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579, col quale furono stabilite la composizione e le attribuzioni del ripetuto Consiglio superiore dell'economia nazionale ed il R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1816, col quale furono apportate modificazioni al decreto medesimo;

Ritenuto che i vice presidenti ed i membri del Consiglio superiore attualmente in carica hanno cessato dall'ufficio il 31 dicembre 1927 per compiuto biennio;

Visto il R. decreto 26 gennaio 1928, n. 133, che modifica l'ordinamento del Consiglio superiore dell'economia nazionale in relazione all'ordinamento corporativo dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Consiglio superiore dell'economia nazionale:

Su designazione del Ministro per l'economia nazionale:

1. Alfieri on. avv. Edoardo Dino.
2. Blanc on. barone dott. Gian Alberto.
3. Borletti rag. Senatore.
4. Brunelli prof. Domenico.
5. Fileni dott. Enrico.
6. Frignani on. avv. Giuseppe.
7. Iung on. Guido.
8. Menozzi prof. Angelo.
9. Olivetti avv. Angelo Oliviero.
10. Solza rag. Amrio.
11. Stringher S. E. prof. Bonaldo.
12. Tournon ing. conte Adriano.

Su designazione della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, i signori:

13. Cacciari dott. Gino.
14. Marozzi prof. Antonio.
15. Thaon Di Revel conte dott. Paolo.
16. Pasti ing. Mario.
17. Fornaciari dott. Julo.
18. Marescalchi on. Arturo.
19. Sollima avv. Giuseppe.
20. Josa on. prof. Guglielmo.

Su designazione della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, i signori:

21. Benni on. Antonio Stefano.
22. Moresco gr. uff. Francesco Bartolomeo.
23. Tarlarini ing. Carlo.
24. Ferrario rag. Angelo.
25. Donegani on. ing. Guido.
26. Cutolo gr. uff. Teodoro.
27. Motta on. prof. ing. Giacinto.
28. Vitali ing. Guido.
29. Morpurgo gr. uff. Edgardo.
30. Olivetti on. avv. Gino.

Su proposta della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, i signori:

31. Lantini on. dott. Ferruccio.
32. Cartoni on. Ercole.
33. Alberti gr. uff. Giovanni.
34. Banelli on. Giovanni.
35. Boccadifuoco comm. Francesco.
36. Chesne Dauphine ing. Mario.

Su proposta della Confederazione generale bancaria fascista, i signori:

37. Bianchini avv. Giuseppe.
38. Dolcetta dott. Bruno.
39. Brughera dott. Mino.

Su designazione della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi e aerei, i signori:

40. Dall'Orso comm. Mario.
41. Cosulich comm. Antonio N.

Su designazione della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, il signor:

42. Marchi on. rag. Carlo.

Su designazione della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti i signori:

43. Cucini on. Bramante.
44. Acerbo S. E. prof. Giacomo.
45. Fioretti dott. Arnaldo.
46. Baldetti dott. Amedeo.
47. Mezzetti dott. Nazzareno.

Su designazione della Federazione autonoma degli addetti ai trasporti marittimi e aerei, il signor:

48. Magrini on. avv. Igino Maria.

Art. 2.

Sono nominati vice presidenti del Consiglio superiore dell'economia nazionale, i signori:

1. Niccolini on. sen. dott. Piero.
2. Pirelli S. E. dott. Alberto.
3. De Stefani S. E. prof. Alberto.
4. Rossoni on. Edmondo.

Essi assumono rispettivamente la presidenza della Sezione I (agricoltura e foreste); della Sezione II (industria); della Sezione III (commercio, credito e assicurazioni); della Sezione IV (lavoro e previdenza sociale).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

### Media dei cambi e delle rendite

del 6 luglio 1928 - Anno VI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 74.70 | Belgrado | 33.60 |
| Svizzera | 367.12 | Budapest (Pengo) | 3.32 |
| Londra | 92.797 | Albania (Franco oro) | 366 — |
| Olanda | 7.677 | Norvegia | 5.095 |
| Spagna | 314.45 | Russia (Cervonetz) | 97 — |
| Belgio | 2.661 | Svezia | 5.105 |
| Berlino (Marco oro) | 4.549 | Polonia (Sloty) | 214 — |
| Vienna (Schillinge) | 2.685 | Danimarca | 5.10 |
| Praga | 56.50 | Rendita 3,50 % | 71.90 |
| Romania | 11.70 | Rendita 3,50 % (1902) | 66 — |
| Peso argentino Oro | 18.31 | Rendita 3 % lordo | 45 — |
| Peso argentino Carta | 8.04 | Consolidato 5 % | 82.75 |
| New York | 19.05 | Littorio 5 % | 82.35 |
| Dollaro Canadese | 19 — | Obbligazioni Venezie 3,50 % | 76.20 |
| Oro | 367.58 | | |